



Documento di consultazione n. 01/2019

**GESTIONE INTEGRATA DELLE GARANZIE SUI MERCATI SPOT
DELL'ENERGIA E DEL GAS**

Con il presente documento di consultazione il GME intende raccogliere, presso la compagine dei soggetti interessati, osservazioni e spunti di riflessione in relazione alla proposta di gestione integrata delle garanzie, da introdursi nell'ambito dei mercati energetici spot dell'energia e del gas.

La finalità di tale proposta è di favorire un contenimento dei costi sostenuti dagli operatori per la prestazione di garanzie finanziarie richieste per la partecipazione ai suddetti mercati, nonché il conseguimento di una semplificazione dei processi operativi e gestionali per gli operatori.

* * *

I soggetti interessati dovranno far pervenire, per iscritto, le proprie osservazioni al GME – Governance, entro e non oltre il **4 febbraio 2019**, termine di chiusura della presente consultazione con una delle seguenti modalità:

- e-mail: info@mercatoelettrico.org
- fax: **06.8012-4524**
- posta: **Gestore dei mercati energetici S.p.A.**
Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124
00197 – Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

1. Premessa

L'attuale sistema di garanzia vigente sui mercati gestiti dal GME prevede garanzie separate (depositi e/o fideiussioni) gestite in modo segregato tra i diversi mercati e piattaforme a copertura delle esposizioni degli operatori che non consentono di compensare partite economiche di segno opposto eventualmente maturate, rispettivamente, sul mercato elettrico e sul mercato del gas.

Il GME, ferma restando la necessità di continuare ad assicurare la corretta e prudente gestione del rischio, illustra nel presente documento il meccanismo di *netting* tra i mercati spot dell'energia elettrica e del gas. Tale meccanismo, in particolare, consente di avere, sui mercati coinvolti, un'unica esposizione netta la quale sarà coperta da un unico ammontare di garanzia, senza che si renda necessaria alcuna segregazione, oltre che di ridurre, altresì, a soli due i modelli di fideiussione che potranno essere prestati su tutti i mercati elettrici e del gas gestiti dal GME.

2. GESTIONE INTEGRATA DELLE GARANZIE

NETTING

La gestione integrata delle garanzie ("*netting*"), con la compensazione tra le posizioni maturate sui diversi mercati gestiti dal GME, verrà applicata a quei mercati caratterizzati da maggior liquidità e omogeneità nelle tempistiche di pagamento (*settlement* su base settimanale), ossia il Mercato del Giorno Prima e i Mercati Infragiornalieri dell'energia elettrica (MGP/MI), nonché il Mercato a pronti del gas (MPGAS).

Nello specifico, il disegno prevede che si determini un'esposizione integrata su tali mercati tramite la compensazione delle reciproche posizioni.

Sul mercato a termine dell'energia (MTE) e della Consegna Derivati Energia (CDE), sul Mercato dei prodotti giornalieri del mercato elettrico (MPEG) nonché sulla Piattaforma dei conti energia a termine (PCE), le esposizioni restano segregate, in accordo con le attuali modalità di calcolo, ed è richiesta la relativa copertura con un apposito ammontare di garanzia specificatamente destinato. Inoltre, per effetto dell'inclusione dell'MP-GAS nell'ambito del *netting*, anche sul mercato a termine del gas (MT-GAS), in analogia a quanto allo stato previsto per il comparto a termine del mercato elettrico, le esposizioni vengono determinate in maniera distinta. Ciò comporta che tutte le posizioni sorte sul mercato a termine, incluse quelle oggetto di consegna al PSV, non rientrano nel *netting*.

Con riguardo ai mercati in *netting* (MGP/MI e MPGAS), in caso di inadempimento su uno dei mercati coinvolti la conseguenza diretta dell'individuazione di una posizione unica è che il meccanismo del pro-quota viene applicato a tutti gli operatori creditori netti dei mercati rientranti nello stesso *netting* - indipendentemente dal mercato da cui origina la casistica dell'inadempimento - nelle more dell'incasso di quanto dovuto a seguito dell'escussione, da parte del GME, delle garanzie prestate dall'operatore inadempiente¹. La gestione del meccanismo temporaneo del pro-quota non subisce, invece, alcuna modifica per i restanti mercati/piattaforme (MPEG e PCE, MTE e MT-GAS) non coinvolti nel *netting*.

Nei confronti degli operatori inadempienti sul mercato elettrico e sul mercato del gas, ivi inclusi quindi i mercati oggetto di *netting*, la gestione dell'inadempimento prevede dapprima l'escussione delle garanzie prestate dall'operatore inadempiente, successivamente il ricorso ai mezzi propri del GME² ed, infine, l'attivazione del meccanismo di mutualizzazione previsto dall'ARERA, fatte salve le diverse determinazioni che dovessero venire assunte dalle Istituzioni.

Con riferimento alla gestione degli inadempimenti, si rappresenta, inoltre, che al verificarsi di un inadempimento finanziario da parte di un operatore su uno dei mercati coinvolti nel *netting* è prevista la sospensione³ dell'operatore stesso sia sul mercato elettrico che sul mercato del gas, qualora l'operatore inadempiente sia ammesso su entrambi i mercati⁴. Analogamente, tale misura sospensiva è disposta – nel caso in cui un operatore sia ammesso sia ad ME che ad MGAS - anche qualora l'inadempimento origini da mancati adempimenti dell'operatore su un mercato non rientrante nel *netting*⁵, ciò al fine di tutelare l'integrità del mercato elettrico e del mercato del gas nonché incentivare il comportamento virtuoso degli operatori. In tal modo, si andrebbero altresì ad arginare comportamenti opportunistici da parte degli operatori, i quali potrebbero essere incentivati ad utilizzare risorse disponibili per rendersi prioritariamente adempienti sui mercati da cui traggono maggiori profitti, sottraendo dette risorse da ulteriori impegni negoziali già assunti su altri mercati.

¹ A titolo esemplificativo, anche in caso di mancato pagamento delle partite economiche derivanti da transazioni concluse su MPGAS da un soggetto ammesso al solo MGAS, viene applicato il pro-quota a tutti gli operatori che risultino creditori netti, nel periodo considerato, sia su MPGAS sia su MGP/MI.

² Nei limiti dei 2,5 milioni di euro all'anno previsti dalla normativa di riferimento.

³ Sospensione che, al pari di quanto ad oggi previsto, viene revocata al venir meno della causa che ha determinato la relativa sospensione.

⁴ A titolo esemplificativo, in caso di inadempimento sui mercati in *netting* da parte di un operatore ammesso a ME e MGAS, viene disposta la sospensione dello stesso sia dal ME sia dal MGAS, indipendentemente dai mercati MGP/MI ovvero MPGAS su cui sono state effettuate le negoziazioni.

⁵ A titolo esemplificativo, qualora l'inadempimento su MTGAS sia causato da un operatore ammesso a ME e MGAS, viene prevista la sospensione dell'operatore sia dal ME sia dal MGAS.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la fatturazione e il *settlement* dei mercati in *netting* non vi sono modifiche di rilievo rispetto all'attuale *modus operandi*; resta pertanto una fatturazione segregata per mercato e un *settlement* unificato per tutti i mercati, secondo un calendario, periodicamente pubblicato, che tiene conto delle peculiari tempistiche di pagamento di ciascun mercato.

SEMPLIFICAZIONI DELLE FORME DI GARANZIE PREVISTE

Il GME, oltre al *netting* ha altresì previsto la contestuale introduzione di una semplificazione operativa - attraverso un'armonizzazione della documentazione ad oggi prevista - delle forme di garanzia che possono essere prestate su tutti i mercati elettrici e del gas - ivi inclusi quelli che non saranno oggetto di *netting* - e sulla PCE.

Vengono previsti, in luogo degli attuali quattro modelli di fideiussione⁶ e delle relative lettere di aggiornamento, esclusivamente due tipologie di modelli di fideiussione⁷ utilizzabili per il ME, il MGAS e la PCE; in particolare:

- a) fideiussione senza scadenza, che può essere utilizzata a copertura:
- dell'esposizione unica in *netting* tra MGP/MI e MPGAS per la quota parte della garanzia destinata a tale esposizione unica;
 - dell'esposizione relativa all'MPEG, dell'esposizione relativa alla PCE, dell'esposizione relativa a MTE/CDE e dell'esposizione relativa a MT-GAS, per le corrispondenti e restanti quote parti dell'ammontare della garanzia destinate alla copertura di dette posizioni;
- b) fideiussione con scadenza, che può essere utilizzata a copertura:
- dell'esposizione unica in *netting*, tra MGP/MI e MPGAS per la quota parte della garanzia destinata a tale esposizione unica;
 - dell'esposizione relativa a MPEG e dell'esposizione relativa alla PCE, per le corrispondenti e restanti quote parti dell'ammontare della garanzia destinate alla copertura di dette posizioni.

⁶ Attualmente, sono previsti specifici modelli di fideiussione da prestare rispettivamente per: 1) MGAS; 2) ME/PCE; 3) MPE e 4) MPE/PCE.

⁷ Con altrettante lettere di aggiornamento.

Un'altra forma di semplificazione è prevista per il deposito, con l'individuazione di un unico conto corrente per ME, PCE e MGAS presso cui effettuare gli accrediti da parte degli operatori, in luogo dei due attualmente presenti.

Pertanto, rispetto ai vigenti meccanismi di garanzia che prevedono che un operatore debba prestare al GME forme di garanzia (fideiussioni/depositi) distinte e dedicate per ciascun mercato e piattaforma⁸, con tale semplificazione sarà possibile utilizzare la medesima garanzia (vale a dire la medesima fideiussione/deposito), per la copertura delle esposizioni nascenti su mercati distinti. L'operatore in tal modo, presentando un'unica garanzia comunica al GME solamente la quota parte di tale garanzia destinata a ciascuno dei mercati su cui intende operare, fermo restando che per i mercati oggetto di *netting* andrà coperta un'unica esposizione netta risultante dalla compensazione di debiti e crediti che sorgono su tali mercati. È prevista, inoltre, la facoltà in capo all'operatore di modificare le quote della garanzia destinata ai singoli mercati, ottimizzandole a seconda del variare delle esposizioni e delle esigenze operative, attraverso un'apposita comunicazione al GME. Similmente ad oggi, in assenza di tale indicazione, il GME individuerà un criterio di ripartizione di *default* nell'ambito delle relative disposizioni tecniche di funzionamento.

Al fine di evitare aggravii operativi ai soggetti ammessi esclusivamente alla PCE, in considerazione delle caratteristiche peculiari di tale piattaforma, l'attuale modello di fideiussione di cui all'Allegato 3 del Regolamento PCE rimane invariato, salvo minimi adattamenti. Pertanto, gli operatori potranno continuare ad utilizzare le fideiussioni già presentate predisposte, quindi, secondo l'attuale Allegato 3 senza soluzione di continuità, indipendentemente dall'avvio della gestione integrata delle garanzie sui mercati in *netting*. Va da sé che un operatore PCE che sia ammesso anche al mercato elettrico e/o al mercato del gas può utilizzare, ai fini della copertura delle obbligazioni conseguenti alla presentazione delle richieste di registrazione sulla PCE, i suddetti modelli di fideiussioni integrati, comunicando al GME la quota parte delle garanzie destinata esclusivamente all'operatività sulla PCE.

Infine, è stata introdotta un'ulteriore forma di semplificazione rispetto ai nuovi modelli di fideiussioni al fine di evitare processi aggiuntivi di allineamento delle nuove fideiussioni integrate qualora, ad esempio, un operatore ammesso ad ME, in un secondo momento, intenda acquisire la qualifica di operatore anche sul MGAS e/o PCE, e/o viceversa. In detto caso, infatti, la fideiussione integrata prestata inizialmente su ME –

⁸ Attualmente un operatore iscritto al mercato elettrico e al mercato del gas deve presentare due distinte fideiussioni, una valida per il mercato elettrico e una per il mercato del gas.

ovvero, se del caso, resa conforme ai nuovi modelli introdotti con il *netting* - sarà automaticamente estesa in termini di copertura anche ai nuovi mercati a cui l'operatore successivamente verrà ammesso.

PERIODO TRANSITORIO: PASSAGGIO AL NUOVO SISTEMA

Con l'obiettivo di rendere la procedura di avvicendamento tra il vigente e il futuro sistema di garanzia meno onerosa possibile per gli operatori, verrebbe adottato un approccio graduale, in grado di evitare l'obbligo dell'adeguamento generalizzato e contestuale delle fideiussioni ad oggi prestate⁹, indipendentemente dai mercati in cui gli stessi operatori sono ammessi. La logica sottesa è infatti minimizzare gli adempimenti in capo alla platea degli operatori, circoscrivendo gli stessi esclusivamente nei confronti di coloro che usufruiranno dei benefici conseguenti all'introduzione del *netting* sui mercati spot dell'energia e del gas. Pertanto, gli operatori che sono già ammessi al solo ME oppure al solo MGAS e che intendano mantenere la propria operatività, successivamente all'avvio del *netting*, su uno solo di questi mercati, non trovando applicazione per tali operatori la compensazione tra partite economiche dei diversi mercati oggetto di *netting*, potranno non effettuare alcun adeguamento con riferimento ai modelli di fideiussione già presentati¹⁰ né saranno obbligati alla presentazione di nuove fideiussioni sulla base dei nuovi modelli. Ne consegue che, per tali operatori, l'adeguamento delle garanzie ai nuovi modelli previsti per il *netting* costituisce una condizione necessaria solo per estendere la loro operatività ai mercati oggetto di *netting*

Parimenti, gli operatori ammessi ad ME che intendano acquisire, successivamente all'avvio della gestione integrata delle garanzie, la qualifica di operatore anche dell'MGAS (e viceversa) e non procedano, in occasione dell'ammissione all'ulteriore mercato, a rendere conformi le precedenti garanzie ai nuovi modelli integrati - ovvero alla presentazione di garanzie redatte sulla base dei nuovi modelli – sebbene nelle more di tale adeguamento non possono beneficiare delle funzionalità introdotte dal *netting*¹¹, potranno in ogni caso continuare ad operare sul mercato di riferimento nell'ambito del quale erano originariamente ammessi.

⁹ L'adeguamento generalizzato delle fideiussioni comporterebbe l'aggiornamento di circa il 90% delle fideiussioni in essere, mentre con il suddetto approccio circa la metà delle fideiussioni sarebbe oggetto di adeguamento (fonte dati aggiornata al 31 dicembre 2018).

¹⁰ A titolo esemplificativo, l'operatore che è ammesso solo sul MGAS e non anche al ME, ed ha una garanzia a copertura dell'operatività sull'MGAS, pur rientrando l'MGAS nel *netting* unitamente a MGP/MI del ME, non dovrà adeguare alcuna garanzia già presentata.

¹¹ In quanto le forme di garanzie prestate precedentemente l'avvio della gestione integrata delle garanzie non prevedono la copertura delle obbligazioni nascenti sul ME e sul MGAS, ma solo su di uno di essi.

Infine si rappresenta che il GME garantirà ai soggetti interessati un congruo intervallo temporale al fine di riconoscere agli stessi un adeguato periodo di apprendimento delle disposizioni introdotte e degli adempimenti conseguenti all'avvio operativo del sistema integrato di garanzia.

Spunto di consultazione

Con l'obiettivo di ricevere l'approvazione da parte delle Istituzioni competenti entro il primo semestre dell'anno, al fine di:

- *garantire un completo ed adeguato apprendimento delle nuove disposizioni;*
- *consentire agli operatori interessati di procedere con i necessari adeguamenti delle garanzie;*
- *svolgere le relative sessioni di prove in bianco con gli operatori,*

si ritiene sufficiente disporre di un lasso temporale - dalla pubblicazione sul sito del GME delle proposte di modifica illustrate nel presente documento di consultazione fino all'avvio operativo del meccanismo proposto - di tre mesi o si ritiene preferibile individuare un periodo più esteso, pari a sei mesi?